



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 dicembre 2007
(OR. en)**

15930/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0263 (ACC)**

**WTO 260
AGRI 409**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 riguardante la modifica del contingente tariffario OMC per il burro neozelandese previsto nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla conclusione di un accordo
in forma di scambio di lettere tra
la Comunità europea e la Nuova Zelanda
a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 riguardante
la modifica del contingente tariffario OMC per il burro neozelandese
previsto nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 maggio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 al fine di modificare il contingente tariffario OMC per il burro neozelandese. Il 3 agosto 2007 la Comunità europea ha quindi notificato all'OMC l'intenzione di modificare il contingente tariffario OMC per il burro neozelandese previsto nell'elenco CXL della CE.
- (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato previsto dall'articolo 133 del trattato e conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.
- (3) La Commissione ha negoziato con successo un accordo con la Nuova Zelanda. Occorre quindi approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 riguardante la modifica del contingente tariffario OMC per il burro neozelandese previsto nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA NUOVA ZELANDA
A NORMA DELL'ARTICOLO XXVIII DEL GATT 1994
RIGUARDANTE LA MODIFICA DEL CONTINGENTE TARIFFARIO OMC
PER IL BURRO NEOZELANDESE PREVISTO
NELL'ELENCO CXL DELLA CE ALLEGATO AL GATT 1994

A. Lettera della Comunità europea

Bruxelles,

Signor.....,

in seguito ai negoziati tra la Comunità europea (CE) e la Nuova Zelanda a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica del contingente tariffario OMC per il burro neozelandese previsto nell'elenco CXL della CE allegato all'*Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994* (GATT 1994), la CE approva le conclusioni riportate di seguito.

Disposizioni finali per il contingente tariffario OMC per il burro neozelandese

Il contingente tariffario si applica al burro neozelandese per le seguenti voci tariffarie:

Codice NC	Descrizione delle merci
ex 0405 10 11 ex 0405 10 19	Burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80% ma inferiore all'85% e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto
ex 0405 10 30	Burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80% ma inferiore all'85% e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati "Ammix" e "Spreadable")

L'aliquota tariffaria applicabile nell'ambito del contingente è di 70 EUR/100 kg.

La quantità del contingente è di 74 693 tonnellate.

L'ammissione al beneficio del contingente è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

Considerazioni generali

Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008.

La prego di confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

A nome della Comunità europea

B. Lettera della Nuova Zelanda

Bruxelles,

Signor

mi prego comunicare di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"in seguito ai negoziati tra la Comunità europea (CE) e la Nuova Zelanda a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 al fine di modificare il contingente tariffario OMC per il burro neozelandese previsto nell'elenco CXL della CE allegato all'*Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994* (GATT 1994), la CE approva le conclusioni elencate in appresso.

Disposizioni finali per il contingente tariffario OMC per il burro neozelandese

Il contingente tariffario si applica al burro neozelandese per le seguenti voci tariffarie:

Codice NC	Descrizione delle merci
ex 0405 10 11 ex 0405 10 19	Burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80% ma inferiore all'85% e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo
ex 0405 10 30	Burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80% ma inferiore all'85% e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati "Ammix" e "Spreadable")

L'aliquota tariffaria applicabile nell'ambito del contingente è di 70 EUR/100 kg.

La quantità del contingente è di 74 693 tonnellate.

L'ammissione al beneficio del contingente è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

Considerazioni generali

Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008.

La prego di confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede".

La Nuova Zelanda si pregia di confermare il proprio accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

A nome della Nuova Zelanda